

**AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.22 - Adeguamento normativa nazionale
circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
COMMISSIONI SPECIALI SENATO E CAMERA UFFICI DI PRESIDENZA CONGIUNTI**

Osservazioni formulate dall'ANP

1- Considerazioni generali

ANP, associazione che rappresenta oltre il 50% dei dirigenti delle scuole, ritiene che per inquadrare in modo corretto l'impatto dell'applicazione del Regolamento UE 2016/679 sulle istituzioni scolastiche giova considerare che le stesse, pur essendo qualificabili come amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, sono costituite da un'unica Unità Organizzativa (cfr. D.M. 190/1995). Tale struttura amministrativa, diretta da un dirigente e popolata da un solo direttore amministrativo e da poche unità di personale (quasi sempre meno di cinque, in rari casi più di cinque ma meno di dieci) con la qualifica di assistente amministrativo, è tenuta per legge ad osservare le stesse complesse disposizioni ordinamentali di tutte le altre - e ben più strutturate - amministrazioni quali, ad esempio, i Ministeri o le Regioni. Situazione aggravata nei fatti dall'elevato numero di posti di dirigente e direttore amministrativo vacanti a seguito del blocco dei concorsi e dunque affidati in reggenza a personale titolare presso un secondo istituto. Le istituzioni scolastiche, inoltre, pur essendo dotate di autonomia ai sensi dell'articolo 21 della legge 59/1997 e del corrispondente regolamento attuativo di cui al D.P.R. 275/1999, svolgono quasi tutta la loro attività in rapporto di immedesimazione organica con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e quindi, come esemplarmente ricordato da numerose sentenze della Corte di Cassazione, operano quali mere articolazioni territoriali dello stesso MIUR.



Con specifico riferimento al Regolamento UE 2016/679, questa associazione deve purtroppo sottolineare che, nonostante abbia evidenziato all'Amministrazione la necessità di un suo intervento urgente, l'unica presa di posizione del MIUR è costituita dalla nota 563 del 22 maggio 2018 connotata da estrema genericità e dall'assenza di concrete indicazioni operative. Non può certo sfuggire, quindi, che le istituzioni scolastiche sono state lasciate del tutto sole ad occuparsi di una materia che, più di altre, presenta notevoli risvolti di complessità e difficoltà tecnico-giuridica.

In considerazione di quanto rappresentato, ANP ritiene che l'adeguamento della normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali debba costituire l'occasione per tenere in giusto conto la situazione di difficoltà in cui si trovano i dirigenti scolastici, che rischiano di dover rispondere di carenze altrui senza aver avuto adeguati strumenti di intervento.

2- Questioni tecnico-giuridiche e impatto sulle scuole

L'applicazione del Regolamento UE 2016/679 e il conseguente adeguamento della normativa nazionale implicano un profondo cambiamento nella gestione dei dati da parte delle **istituzioni scolastiche, che sono responsabili del loro trattamento a nostro avviso in contitolarità col MIUR¹**, e nel contempo sono coinvolte nella gestione di flussi informativi che riguardano anche altre amministrazioni (Comuni, Province, ASL, Amministrazione dell'Istruzione centrale e periferica, ecc.) e soggetti privati come, ad esempio, i fornitori di servizi, in particolare quelli telematici. Per l'ANP questo cambio di prospettiva non può e non deve essere affrontato dai soli dirigenti delle scuole, ma è necessario ed urgente che venga accompagnato da azioni di sistema.

¹ Che la singola scuola tratti dati di cui il Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679 è il MIUR – a parere di ANP – evidente già dalle previsioni normative relative alla tenuta dei fascicoli degli alunni e del personale. Si cita, a tale riguardo, l'art. 14- Attribuzione di funzioni alle Istituzioni scolastiche del DPR 275/99 (Regolamento dell'autonomia) "1. A decorrere dal 1 settembre 2000 alle istituzioni scolastiche sono attribuite le funzioni già di competenza dell'amministrazione centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rapporto con gli alunni, all'amministrazione e alla gestione del patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del personale non riservate, in base all'articolo 15 o ad altre specifiche disposizioni, all'amministrazione centrale e periferica. Per l'esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui all'articolo 15 e a quelle di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le istituzioni scolastiche utilizzano il sistema informativo del Ministero della pubblica istruzione. Restano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione, il riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all'estero ai fini della prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e debiti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazionali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma dell'articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le istituzioni scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.



- a. In particolare, costituisce obbligo per le scuole la **nomina di un Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)**, che - come ribadito dallo stesso Garante della privacy nei seminari tenuti nei mesi scorsi - è figura con caratteristiche forti: 1) esperto di diritto europeo e competente in materia di protezione dei dati personali; 2) esperto di trattamenti in formato elettronico; 3) capace di dare un supporto di alto livello in chiave manageriale e organizzativa, perché la privacy europea ha una forte componente organizzativo-gestionale. È del tutto evidente che tale figura non possa essere interna: lo stesso Garante dedica un apposito quesito alla materia nell'ambito delle "Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico" (vedi sito del garante al link: <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110#b>). La FAQ n.2, in particolare, consiglia che "la designazione sia conferita a un dirigente o a un funzionario di alta professionalità che possa svolgere le proprie funzioni in autonomia e indipendenza, nonché in collaborazione diretta con il vertice dell'organizzazione." **Alla luce di ciò, non essendo sovrapponibile la figura del Titolare o del Responsabile con quella del RPD e non essendoci altri dirigenti o funzionari di alto livello nell'istituzione scolastica, la deduzione che tale figura debba essere individuata centralmente appare inequivocabile.** Tuttavia, in mancanza di una tale soluzione da parte dell'Amministrazione, le scuole si sono attivate con ricerca di mercato, ma fanno fatica a reperire figure di questo tipo e sono poi costrette ad affrontare costi ingenti.
- b. L'art.25 del Regolamento europeo (GDPR) introduce la necessità dell'effettuazione, da parte del Titolare del trattamento di una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali, in specificate fattispecie ovvero *"Quando un tipo di trattamento, allorché prevede in particolare l'uso di nuove tecnologie, considerati la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità del trattamento, può presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche"*. Tale valutazione va effettuata anche mediante consultazione del RPD. **Si ritiene opportuna una norma volta a chiarire che tale valutazione non è da effettuare da parte della singola scuola, ma va effettuata centralmente dall'Amministrazione.**



3- Sostenibilità economica e tutela effettiva dei diritti

Affrontare in modo efficace e sostenibile un tema così impegnativo, nel quale sono espressamente coinvolti anche i diritti di soggetti minori in qualità di interessati al trattamento, è un'ulteriore responsabilità molto delicata in capo ai dirigenti scolastici. Si tratta di 8 milioni di studenti, ai quali va aggiunto 1 milione unità di personale - docente, amministrativo, tecnico e ausiliario - che oltre a vantare diritti riguardo al trattamento dei propri dati, va adeguatamente informato e formato sulle modalità con le quali è incaricato di ciascuno specifico trattamento, per quali finalità, entro quali limiti operativi e temporali, così come dettagliatamente previsto dalla norma regolamentare e secondo quanto disposto opportunamente di volta in volta dal titolare, per il raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione.

Si tratta di **un'operazione che assume una valenza anche culturale di grande rilievo** in questa epoca nella quale, come è ormai ampiamente condiviso, i dati costituiscono un fondamentale valore individuale e collettivo e l'uso corretto delle informazioni anche a mezzo degli strumenti informatici e tramite piattaforme *social* può essere utilmente appreso - come indispensabile competenza di cittadinanza - proprio a partire dalle modalità di trattamento che si definiscono a scuola. Sarebbe ad avviso di ANP, dunque, molto grave se, lasciando sole le istituzioni scolastiche che versano nella complessa situazione organizzativa sopra descritta, si favorisse una mera applicazione burocratico-formale della norma, senza avviare quel fondamentale processo di crescita culturale e civica di cui i fatti di cronaca denunciano sempre più spesso un urgente bisogno.

Non può sfuggire, inoltre, al legislatore che le 8221 istituzioni scolastiche costituiscono un mercato appetibile per le numerose società di consulenza che si offrono in queste ore per supportare le scuole nel dinamico processo di messa in conformità rispetto al Regolamento UE 2016/679 e per proporre professionisti che possano assumere l'incarico di RPD. La scelta, già impegnativa per la necessità della corretta individuazione delle caratteristiche di elevata professionalità già menzionate, è anche influenzata – e non positivamente - dai ristretti bilanci delle istituzioni scolastiche e dall'assenza di specifici stanziamenti previsti a livello centrale per far fronte a questa ulteriore spesa.



4 – Richieste dell'ANP

Questa associazione chiede pertanto che, in sede di adeguamento della normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali **sia definita un'esplicita previsione secondo la quale la nomina dell'RPD (Responsabile della Protezione dei dati) sia effettuata a livello di amministrazione centrale o periferica e non dalla singola scuola, individuando un apposito ufficio (regionale o nazionale) con personale che sia in grado di fornire anche consulenza.**

ANP chiede altresì che sia prevista nel Decreto Legislativo in corso di definizione la **destinazione di appositi fondi alle scuole per la parte di messa in conformità e di formazione**, che ricade comunque, almeno per la parte relativa alle concrete misure organizzative adottate, sui singoli Istituti scolastici. Ciò anche tenendo conto della ragionevole previsione, contenuta nella stessa relazione tecnica all'Atto di Governo in discussione, che il nuovo apparato sanzionatorio definito dal testo in esame possa determinare effetti di maggior gettito per la finanza pubblica.

In ragione delle numerose richieste che arrivano dalle scuole, legate all'uso sempre più frequente di nuove tecnologie e alla necessità di documentare per strette finalità istituzionali le attività svolte a scuola anche attraverso l'uso di foto e video, **ANP chiede un'integrazione dell'art. 96 del D. Lgs. 196/2003, così come riformato dallo schema di decreto in discussione, affinché previa adeguata informativa agli interessati e nel rispetto del principio di minimizzazione dei trattamenti, con rigorosa selezione da parte della scuola, sia chiaramente consentito alle scuole l'uso di foto ed immagini anche attraverso forme di pubblicazione sul sito istituzionale.**

5 - Disciplina delle sanzioni amministrative e penali

Così come previsto dalla relazione tecnica all'Atto del Governo in esame, l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle norme del diritto europeo determina un intervento maggiormente afflittivo relativamente al sistema sanzionatorio previsto per l'inosservanza delle disposizioni indicate e, in particolare, si prevede un maggior numero di condotte la cui inosservanza è censurata con una sanzione amministrativa pecuniaria. A tale riguardo, l'entità delle sanzioni previste per le varie fattispecie illecite è stata incrementata individuandone solo il valore massimo degli importi



irrogabili, più elevato rispetto alla vigente disciplina. Inoltre, il ventaglio estremante dettagliato di criteri per valutare la condotta illecita ivi stabilito comporta un'ampia gamma di condotte sanzionabili che, rispetto allo stato attuale, risultano notevolmente incrementate.

L'importo della sanzione, ai sensi dell'articolo 83, paragrafo 4, del Regolamento europeo, può arrivare fino a 10 milioni di euro, mentre ai sensi dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 83 del Regolamento, richiamati da specifiche disposizioni, la misura della sanzione può arrivare fino a 20 milioni di euro. Quanto premesso, se da un lato è indicativo dell'alto grado di tutela che il legislatore, tramite le norme in considerazione, ha inteso realizzare di un diritto fondamentale quale quello della protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, dall'altro è **espressione dell'elevata responsabilità che è assegnata al dirigente della scuola**, in quanto responsabile legale dell'istituzione scolastica cui è preposto. Tale responsabilità non è l'unica, ai sensi di legge, che ricade sul dirigente, determinando un elevato grado di rischio professionale, oltre che un accrescimento conseguente della complessità di effettivo esercizio della professione. Basti citare la responsabilità che ricade sul dirigente in qualità di datore di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, citata qui a mero titolo esemplificativo di un complesso sistema di responsabilità attribuite, ma anche perché attualmente quella di maggior preoccupazione per lo stato in cui versa il patrimonio edilizio del nostro sistema scolastico.

Questa associazione, che rappresenta oltre il 50% dei dirigenti delle scuole, intende ribadire anche in questa **circostanza l'urgenza di bilanciare, in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, le responsabilità che con rigore e senso dello Stato quotidianamente assumono i dirigenti delle scuole, mediante l'attribuzione di prerogative coerenti con le responsabilità e una adeguata retribuzione**. Non sfuggirà, infatti, che a fronte dell'appartenenza ad una medesima area contrattuale e dell'assunzione di un carico di responsabilità assolutamente superiore, persista un'inaccettabile sperequazione retributiva tra i dirigenti scolastici e gli altri dirigenti dell'area Istruzione, Università e Ricerca, che non può essere ulteriormente tollerata.

Allegato: Nota MIUR Nota 563 del 22 maggio 2018 - Regolamento generale protezione dati. Indicazioni alle scuole

Roma, 7 giugno 2018